



# COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

## REGOLAMENTO PER IL RIUSO DELLE ABITAZIONI E DEI FONDI COMMERCIALI ABBANDONATI

Art. 1 - Istituzione del fondo per le agevolazioni	2
Art. 2 - Soggetti beneficiari	2
Art. 3 - Determinazione del contributo	2
Art. 4 - Presentazione delle domande	2
Art. 5 - Entrata in vigore del regolamento	3

## Art. 1 - Istituzione del fondo per le agevolazioni

- 1) Il Comune di Chiesina Uzzanese istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese al **riuso** delle abitazioni e dei fondi commerciali abbandonati da almeno 5 anni.
- 2) Il fondo verrà costituito con appositi fondi stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di approvazione dello schema di Bilancio di previsione e con successive variazioni adottate dai competenti organi.

## Art. 2 - Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni di cui al successivo art. 3 coloro in possesso dei seguenti requisiti:

1. **aver recuperato al fine di un riuso un'abitazione o un fondo commerciale vuoto da almeno 5 anni;**
2. essere in regola con il pagamento dei tributi e delle tariffe del Comune di Chiesina Uzzanese.

## Art. 3 - Determinazione del contributo

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno successivo al riuso di un'abitazione o di un fondo commerciale. Per riuso si intende che l'immobile passi dalla condizione di "vuoto" a utilizzato. **Per quanto riguarda le civili abitazioni saranno oggetto del contributo gli immobili dove verrà stabilita una residenza o domicilio mentre per quanto riguarda i fondi commerciali sarà necessaria la presentazione di una SCIA o di una certificazione di inizio attività.**

Il contributo è pari al **75%** degli **oneri di urbanizzazione primaria e secondaria** versati al Comune di Chiesina Uzzanese. Il contributo sale fino al **100%** nel caso in cui l'abitazione o il fondo commerciale siano vuoti da almeno 10 anni.

I contributi sono materialmente erogati dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale.

## Art. 4 - Presentazione delle domande

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare/inviare al protocollo del Comune di Chiesina Uzzanese la richiesta sul modello predisposto dal

Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge.

Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, previo riscontro degli uffici competenti.

#### **Art. 5 - Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla sua approvazione.